

**DAL 1° GENNAIO 2024 LA FATTURA ELETTRONICA È OBBLIGATORIA  
PER TUTTI I CONTRIBUENTI FORFETTARI**

Tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico a partire dal 1° gennaio 2024.

**1. I nuovi obblighi per i forfettari dal 2024<sup>1</sup>**

Inizialmente esonerati, i contribuenti in regime forfettario sono stati assoggettati all'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2022, nel caso in cui avessero conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell'esercizio 2021 e dal 1° gennaio 2024 in tutti gli altri casi.

Per assolvere a questo obbligo tutti i contribuenti in regime forfettario devono:

- emettere fattura **esclusivamente in formato elettronico**;
- essere in grado di **ricevere e consultare integralmente le fatture elettroniche** loro destinate;
- attuare gli **obblighi di conservazione a norma CAD**, entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

**2. L'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate**

Il contribuente deve avere **accesso alla propria area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate**, direttamente o per il tramite di un soggetto delegato e deve disporre delle necessarie **credenziali di accesso**:

- Codici di accesso all'Agenzia delle Entrate (**fisconline – Entratel**);
- Carta di identità elettronica (**CIE**);
- Carta nazionale dei servizi (**CNS**);
- **SPID** almeno di secondo livello.

Tramite la propria area riservata, il contribuente può **conferire delega di accesso** ai diversi servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate al proprio consulente abilitato.

**3. Delega per l'accesso ai servizi di fatturazione elettronica**

Se il contribuente non dispone delle menzionate credenziali, può conferire delega di accesso ai servizi compilando e sottoscrivendo, lo specifico **modello di "conferimento/revoca della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica"**, [disponibile qui](#).

La delega dovrà essere numerata progressivamente ed annotata dall'intermediario delegato in un **apposito registro**, che deve essere **conservato per dieci anni**.

L'intermediario **trasmette la delega all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica**.

Aggiornato all'8 gennaio 2024

---

<sup>1</sup> art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, e art. 1, c. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127